

Cassazione: la nomina senza forma scritta di un Rssp non implica delega di funzioni

La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 6400/2012, ha affermato che la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità per infortunio, nemmeno nel caso in cui il lavoratore non abbia seguito le misure di sicurezza.

La sentenza ha ribadito la decisione d'appello, dopo che il primo grado aveva riconosciuto solo una contravvenzione, ritenendo, contrariamente a quanto affermato da parte datoriale, che il lavoratore è negligente ma non assume una condotta abnorme fino a che la sua attività non esorbitsi *completamente* dalle sue attribuzioni. La colpa del datore di lavoro, secondo l'attuale prassi, starebbe quindi nel consentire ai propri dipendenti di operare in condizioni di pericolo.

Mentre per quanto riguarda l'individuazione di un Rssp, essa non equivale ad una "delega di funzioni", per la quale servirebbe la forma scritta ex art. 16 comma 1 lett. a del decreto n. 81/2008, mantenendo quindi la responsabilità in capo al datore di lavoro.